

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 181^A - 181. SITZUNG

28 - 9 - 1960

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 164:

« Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18-5-1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale » pag. 4

Disegno di legge n. 155:

« Provvidenze per l'incremento e il miglioramento dei trasporti funiviari » pag. 4

Gesetzentwurf Nr. 164:

« Abänderung des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Mai 1957 Nr. 5 über die Festsetzung der Familienzulage zugunsten des von der Regionalverwaltung aufgenommenen Personals » Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 155:

« Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung des Seilbahnverkehrs » Seite 4



Presidente: Vicepresidente dottor Remo Albertini

Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 27-9-1960.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Come avete visto è stato fatto un supplemento all'ordine del giorno con l'inclusione dei 5 punti. Resta ancora del vecchio ordine del giorno la deliberazione sulla eventuale decadenza dalla carica di Consigliere regionale del dottor Kapfinger; mi pareva che i capigruppo desideravano parlarne in una riunione, quindi lasciamolo momentaneamente sospeso. La decadenza dalla carica del Consigliere regionale dottor Kapfinger ieri l'abbiamo rinviata perchè volevate leggere il parere, adesso se volete chiedere ancora del tempo per fare una riunione di capigruppo...

RAFFAELLI (P.S.I.): C'è la riunione per la Cassa di previdenza...

PRESIDENTE: Comunque fate delle proposte sulla materia.

SEGNANA (D.C.): Signor Presidente, vorrei proporre che, data la delicatezza della materia, venisse ancora una volta convocata una riunione dei

capigruppo per discutere le proposte da presentare poi al Consiglio.

Faccio la proposta formale che l'argomento sia portato ancora una volta alla riunione dei capigruppo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per la prima volta!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per la prima volta, perchè non si è mai discusso!

PRESIDENTE: Allora la proposta è che lo esame preventivo della questione Kapfinger sia fatto presso i capigruppo. Voi sapete che abbiamo la questione della mozione Magnago presso i capigruppo in un primo esame, dato che dovrà essere posta all'ordine del giorno dopo 10 giorni, cioè venerdì; allora possiamo fissare la seduta dei capigruppo per venerdì. Il disegno di legge del punto 7 che era stato rinviato, lo facciamo dopo?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Anche questo pregherei di farlo dopo, perchè questa sera, dato che ieri è stato stabilito di fare orario continuato, dovrò intrattenere la Giunta su alcune proposte di modificazioni che sono state fatte dal personale interessato in una seduta di ieri, e quindi prego di trattarlo dopo, tenerlo in sospeso e trattarlo dopo la seduta di Giunta.

PRESIDENTE: Oggi orario unico, avevamo già detto ieri di fare orario unico. Resta il punto 9: « Modifiche allo Statuto della Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Non avevamo detto di parlarne in una riunione dei capigruppo?...

PRESIDENTE: Allora restano sospesi tutti tre i punti del vecchio ordine del giorno.

Cominciamo con quelli nuovi del suppletivo.

Punto 10 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge N. 164:**

« *Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale* ».

La parola al relatore.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): (*legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa affari generali.

SEGNANA (D.C.): La commissione affari generali si è riunita e sul disegno di legge ha espresso all'unanimità parere favorevole, sia per quanto riguarda l'aumento delle quote di famiglia da 5 a 7 mila, come per la applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Capo dello Stato.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa finanze.

SAMUELLI (D.C.): (*legge la relazione della commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio agli articoli: approvato all'unanimità.

Art. 1

Con effetto dal 1 ottobre 1960, l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5 è sostituito dal seguente:

« *L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di L. 7.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.*

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'art. 2 (2° e 3° comma) del D.L.C.P.S.

27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 5.000 mensili.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato ».

È posto ai voti l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 20 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 2: approvato all'unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 26 votanti - 23 voti favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca. La legge è approvata.

Punto 11 dell'ordine del giorno suppletivo: **Disegno di legge N. 155:**

« *Provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari* ».

La parola al relatore.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione, trasporti - D.C.): (*legge la relazione della Giunta*).

A questo punto bisogna dire che il lavoro fatto dalla commissione legislativa ha portato alcune modifiche, per cui cercherò di fare la illustrazione degli articoli che sono stati modificati dalla commissione legislativa (*continua a leggere*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa trasporti, industria, commercio, turismo.

ANDREOLLI (D.C.): (*legge la relazione della commissione legislativa*).

PRESIDENTE: Relazione della commissione legislativa finanze.

SAMUELLI (D.C.): (*legge la relazione della commissione finanze*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale, la parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Questa legge è una delle solite leggi che vengono dopo insistenze, raccomandazioni, proteste della categoria interessata. E quando una legge ha questo terreno di avvio è certo che ha delle improvvisazioni. L'improvvisazione non è tanto nel prevedere cosa la legge farà ecc., l'improvvisazione per me ha limiti più vasti, si condensa nella mancanza di un piano territoriale dello sviluppo economico, che è congiunto con il piano economico. In Italia già da dieci anni si parla di piani regionali; da qualche parte sono arrivati anche alla costituzione degli organi; mi pare che ci siano in otto regioni, ma da noi non si parla di queste cose. Si lascia tutto al pressappochismo, vorrei quasi dire all'anarchia. Guardiamo nel settore turistico, egregio Assessore ai lavori pubblici della Provincia, che cosa avviene. Dappertutto sono disseminate delle colonie che disturbano l'economia turistica. È innegabile. Che cosa ha fatto la modesta Val d'Aosta? Ha promesso agli esperti l'elaborazione di un piano, però ha subito individuato delle zone dove sviluppare il turismo ed altre dove sviluppare il turismo cosiddetto assistenziale e fuori di queste zone il turismo assistenziale non va. Sarà una pianificazione rudimentale, ma fin da questo avvio ha dimostrato la sua efficacia, la sua razionalità. Qui da noi queste cose non succedono, succedono altre cose alla rovescia: le processioni, le bucatore delle gomme, la Mendola ecc. ecc. Ma quella visita alla Val d'Aosta è stata veramente proficua, oltre che per la visita agli impianti — che può avere su di noi, almeno su di me, profano, una presa limitatissima se non di ammirazione o qualche cosa di simile — per il modo con cui interviene la Val d'Aosta. La Val d'Aosta ha concesso dei contributi, soprattutto nel passato;

oggi più che altro interviene con partecipazioni. Partecipazioni che danno modo di controllare anche queste società, perchè se ha un capitale azionario è naturale che abbia dei suoi rappresentanti di fiducia negli organi amministrativi e deliberativi della società, perchè anche in questo campo il denunciare una percentuale notevole, si diceva, di incassi inferiore a quella che è la realtà ha la sua importanza al fine di determinare la misura di eventuali interventi.

Ora da noi queste cose purtroppo non si fanno. Non si pensa a coordinare le varie attività, non passa nemmeno per l'anticamera del cervello, ed allora saltano fuori le solite imposizioni, quasi, delle categorie interessate che hanno moltissime volte ragione di essere, in quanto altrimenti la Regione non ha in mano la situazione economico-finanziaria di queste categorie ed allora saltano fuori necessariamente, dico necessariamente, queste improvvisazioni.

Questo non vuole essere assolutamente un rimprovero all'attuale Assessore che si è accollato questo settore, perchè in due o tre mesi non è possibile neanche abbozzare un certo coordinamento di sviluppo turistico. La commissione ha modificato sostanzialmente, vorrei dire, questo disegno di legge, che ci ha trattenuti in diverse sedute prolungate interessanti, vorrei dire quasi appassionate, anche perchè il Presidente della commissione è uno che proprio in questo ramo ha le mani in pasta. Queste modifiche riguardano soprattutto il trattamento previsto dallo schema di legge, presentato dalla Giunta, fra enti pubblici e privati, e quale è uscito dalla commissione. È vero che non bisogna porre gli enti pubblici — e in questo caso si tratta più che altro di comuni —, in una situazione allettante per certe iniziative che poi, facilitate dal fatto che c'è un contributo ecc., si risolvono in avventura. E quindi lo stralcio dall'art. 1 o dall'art. 2 che sia, della lettera b) che prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40% della spesa per i comuni, secondo me è un criterio giusto e anch'io ho dato il mio assenso. In quanto poi ad eguagliare in tutto e per tutto l'ente pubblico al privato, qui non sono più d'accordo. Ho manifestato in commissione le mie perplessità, mi sono riservato di esprimerle in seno al gruppo. Al-

l'ultima seduta della commissione non mi è stato possibile presenziare, ecco perchè porto questo mio parere e il parere del gruppo qui. Cioè bisogna riconoscere che il privato molte volte — è anche naturale —, non passa oltre un certo limite di rischio ragionato, ed è giusto che sia così, mentre l'ente pubblico è più facile che assuma una funzione pionieristica, andando certe volte oltre il limite del rischio ragionato, pur senza raggiungere quello dell'avventura sragionata. Ed ecco quindi per me la necessità di conoscere questa funzione che hanno gli enti pubblici di propulsori anche in questo settore. Il privato guarda quanto rende il suo investimento. Poeti nel campo dell'economia ne abbiamo avuti, forse è meglio che non ce ne fossero; di enti pubblici poeti ce ne sono forse troppi, ma arrivare a mettere in difficoltà un ente pubblico che intende promuovere una iniziativa dopo pareri assunti da persone competenti, metterlo nella situazione di non poter realizzare questa iniziativa oppure realizzarla con gravissime difficoltà che vengono dopo, mi pare da parte nostra ingiusto. Ecco perchè lascerei via in modo assoluto i contributi a fondo perduto anche ad enti pubblici, eccezion fatta naturalmente per gli impianti sostitutivi di strade, ma arriverei oltre il 5 per cento previsto per i privati, scalare, sul 70 per cento della spesa, quindi arriverei fino al 7 per cento, arriverei cioè a corrispondere l'intero ammontare degli interessi del mutuo contratto al Mediocredito, che può raggiungere il massimo del 70%. Perchè faccio questa proposta? Perchè il Mediocredito non è un organo politico, può dire di no a tutti. La Giunta Regionale queste cose non le fa, forse non le può fare; se noi fossimo al posto dei democristiani, forse — no, un po' meglio ci comporteremmo!... (*ilarità*), — ma saremmo anche noi pressati a destra e a sinistra. Però dico che il consiglio di amministrazione del Mediocredito dà indubbiamente maggiori, più serie, fondate garanzie, non perchè ci sono io, no, no, perchè rischia anche in un certo senso; dà garanzie nell'esaminare la questione a fondo, discuterla e concedere il mutuo quando ci sono le garanzie e buone probabilità di riuscita dell'impresa richiedente. Ecco perchè vedo l'opportunità di aiutare questi enti pubblici, corrispondendo un contributo adeguato, che possa anche coprire l'ammontare de-

gli interessi del mutuo. Proporrò al momento opportuno un emendamento in questo senso. Non so quali siano stati i discorsi nell'ultima seduta della commissione, avrei piacere di sentire qualche altro, anche della maggioranza.

Si dice tanto che 900 milioni sono pochi. Per me non sono pochi, se li raffronto a certi altri stanziamenti che la Regione ha fatto — per esempio quello dell'istruzione professionale — se facciamo confronti mi pare che sia un contributo consistente anche perchè nel turismo non mi avventurerei oltre un certo limite di saturazione, di saturazione elastica, perchè dobbiamo arrivare a diventare un paese di produttori e non soltanto di prestatori di servizio; perchè a forza di servire si diventa dei servi!

Quindi vorrei raccomandare, anzi non faccio nessuna raccomandazione perchè ormai siamo *in articulo mortis*, tranco il mio dire sperando di sentire qualcun altro rispondere.

ANDREOLLI (D.C.): L'on Paris che mi ha preceduto ha detto che vuole sentire la voce del gruppo di maggioranza che ha lavorato in commissione per lo studio di questo disegno di legge.

Credo che la nostra relazione sia stata abbastanza esauriente e abbia toccato tutti gli aspetti del problema. È opportuno che si sottolinei che cosa si è fatto in Val d'Aosta in forma più precisa di quanto è detto nella relazione.

Le notizie che abbiamo attinte lassù non sono state in verità molto precise, però abbiamo avuto delle precisazioni. La Val d'Aosta in questo settore ha preso dei provvedimenti a carattere deliberativo e non ha fatto nessun provvedimento legislativo. Opera cioè nel settore da parecchi anni, ha incominciato a dare incentivo a iniziative di carattere seggioviario e funiviario già da molti anni. In questo settore ci ha preceduti notevolmente, però francamente non ci ha indirizzati, non ci ha insegnato a fare qualche cosa in campo legislativo. Cioè la Regione Aostana, a mano a mano che si presentava la necessità, a mano a mano che c'era qualche iniziativa, ha preso una delibera e ha detto: « per l'impianto 'X' noi interveniamo con la sottoscrizione di tante azioni, per l'altro impianto

interveniamo dando, a fondo perduto, tanti denari, per l'altro impianto interveniamo anche in forma mista: facciamo cioè una sottoscrizione e un intervento a fondo perduto». Nella relazione abbiamo precisato una cosa, che l'intervento sotto forma di partecipazione azionaria non era visto, da parte della commissione, come la migliore delle forme di intervento. Spiego il perchè. Se da una parte, come ha detto l'on. Paris precedentemente, c'è il vantaggio di avere inserita l'Amministrazione regionale con i propri delegati per controllare la stessa amministrazione, è d'altro canto accertato che le perdite di esercizio devono ad un certo momento essere sostenute dagli azionisti. Noi abbiamo un preciso articolo del Codice che dice questo: quando le perdite raggiungono una determinata percentuale del capitale sociale di una società per azioni, devono essere coperte da parte degli azionisti o quanto meno il capitale sociale deve essere ridotto, rapportato cioè all'effettivo importo del capitale. Fare questa seconda operazione in una società o in un'impresa ritengo che sia la strada meno adatta; e pertanto nella maggior parte dei casi noi ci troveremmo, partecipando in forma azionaria, a dover intervenire a sanare i bilanci, cioè a coprire le perdite a mano a mano che queste si presentano.

L'on Paris ha detto che vedrebbe volentieri, sia pure sempre col solo intervento degli interessati, una differenziazione fra quelli che sono i privati, intendendo per privati anche le società, e gli enti pubblici: comuni, aziende, ecc. La commissione nella sua maggioranza, dopo essersi posta questo quesito, ha deciso negativamente, e spiego il perchè.

La commissione ha detto: cerchiamo di movimentare il capitale privato, cerchiamo di muovere la iniziativa privata, cerchiamo di far sì che i comuni intervengano solo in casi estremi; cerchiamo cioè che i comuni rimangano fedeli a quelli che sono i compiti d'istituto, e che non abbiano ad imbarcarsi in imprese che indubbiamente hanno un grave rischio, le imprese funiviarie e seggioviarie hanno rischi notevoli. È stato proprio la rassegna di una parte degli impianti esistenti nella nostra Regione, che hanno finito di funzionare, perchè le stesse iniziative hanno fallito, cioè non

sono state convenienti economicamente, che ha portato la commissione a questa conclusione. Si è detto che noi dobbiamo cercare che le amministrazioni pubbliche abbiano a renderci promotrici di iniziative del genere il meno possibile; questo per evitare proprio che la Regione e la Provincia debbano poi intervenire sotto forma di copertura dei bilanci deficitari.

Credo che oltre a questo non sia necessario aggiungere altro, perchè mi pare che la relazione sia stata abbastanza chiara e che abbia preso in considerazione i vari aspetti del problema. Ho voluto rispondere a questi due interrogativi, che mi sembra siano stati chiaramente esposti da parte del collega, che sfortunatamente non ha potuto essere presente all'ultima seduta della commissione; è stato proprio nell'ultima seduta della commissione che su questo ultimo aspetto, cioè quello della differenziazione degli interventi fra privati ed enti pubblici, la commissione ha preso le proprie decisioni.

CORSINI (P.L.I.): Durante l'ultima seduta della commissione alla quale ho partecipato per la trattazione di questo disegno di legge mi ero riservato di intervenire in aula per toccare un tema larghissimamente conosciuto, per il quale perciò non ci sarà bisogno neanche di riprendere i precedenti per spiegarlo: il tema in sostanza del criterio con cui la Giunta intenderà concedere questi contributi in conto interessi dei quali possono beneficiare i privati che intendono costruire funicolari aeree e terrestri e anche i concessionari di impianti funiviarie già esistenti, i quali intendono ammodernare e migliorare gli impianti stessi.

Quale sia stata la situazione che è venuta a creare in Regione per la applicazione giusta e doverosa di norme restrittive dal punto di vista del controllo tecnico e per le quali l'Assessore Berlanda diceva che « non trova modo di dormire neanche la notte », quale sia stata la situazione è stata lungamente illustrata anche in un convegno tenutosi a Trento, al quale purtroppo nessun rappresentante dell'Amministrazione regionale, che era forse la maggiormente interessata, era intervenuto. Non si tratta di scegliere gruppi di uomini che hanno già esposto capitali e hanno già avuto l'ini-

ziativa in questo settore per preferirli ad altri che potrebbero esporre questo capitale e potrebbero prendere le nuove iniziative. Ci sarebbe anche da questo punto di vista un motivo obiettivo perchè la Regione riconoscesse in un certo senso nel momento in cui distribuite i contributi in conto interessi, riconoscesse un certo diritto di priorità per quelli che già hanno avuto iniziative e già hanno impiegato capitali. Ma, a prescindere da questo, è un ragionamento mi pare esclusivamente e obiettivamente economico quello che deve guidarci nella soluzione di questo problema, perchè ad un certo momento sarà evidente che la Giunta si troverà dinnanzi alle richieste per la costruzione di nuovi impianti funiviari e a richieste di contributi per l'ammmodernamento e miglioramento di quelli già esistenti. Gli impianti funiviari già esistenti rappresentano un capitale già investito e, fatta eccezione per qualcuno, rappresentano una iniziativa che si è sviluppata in zone nelle quali evidentemente tale iniziativa sembrava più favorevole e più redditizia anche dal punto di vista generale dello sviluppo del turismo.

Molti di questi impianti, l'Amministrazione regionale lo sa, si trovano in gravi difficoltà, sia perchè sono stati richiamati al rispetto di queste norme tecniche, richiamati restrittivamente, ed è stato un giusto richiamo, sia perchè, anche se non hanno subito la chiusura dell'esercizio o altro, si trovano probabilmente nelle condizioni di dover spendere molti altri capitali per portare l'impianto a corrispondere alle norme tecniche che sono state comunicate e definite. Mi pare che in un certo senso la preoccupazione di sviluppare gli impianti funiviari, cioè crearne e renderne possibile la costruzione di altri, non debba andare tanto oltre da dimenticare quelli già esistenti. Forse, a mio avviso, il primo passo che dobbiamo fare è quello di dare la possibilità a questi impianti di un ammmodernamento o di un miglioramento tale che li porti anzitutto al coperto di eventuali provvedimenti che l'Amministrazione dovesse prendere e in modo tale da consolidare gli impianti stessi e gli esercizi.

Per questo volevo presentare al Consiglio ed alla Presidenza del Consiglio un ordine del giorno, una raccomandazione in cui si dicesse che nella concessione di contributi in conto interessi, l'on.

Giunta volesse dare la precedenza, nel creare un criterio di natura generale che non legghi le mani ma che tuttavia esprima quella che dovrebbe essere l'applicazione di questa legge, volesse dare la precedenza anzitutto, nella concessione di contributi, agli esercizi e agli impianti che sono già esistenti e che hanno bisogno di aiuto per rammodernarsi e migliorarsi.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Diamo la parola all'Assessore.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione, trasporti - D.C.): Sono lieto che questo disegno di legge, del resto come era prevedibile, abbia sollevato l'interesse del Consiglio, sia perchè obiettivamente esso riguarda un settore di notevole delicatezza per la nostra economia regionale, sia perchè è stato, a mio giudizio, uno dei disegni di legge sui quali più largamente la commissione consiliare ha avuto la possibilità di intrattenersi e studiare, e sul quale è esistita un'autentica collaborazione fra l'Amministrazione proponente e la rappresentanza del Consiglio, le commissioni consiliari, e per il quale si è giunti, attraverso questa collaborazione, ad una formulazione che, tenendo conto delle esperienze reciproche, ha condotto ad una stesura che, a mio giudizio, appare valida e scevra forse di talune imperfezioni che avevano potuto destare qualche perplessità.

Inizierò ringraziando in particolare il Presidente della commissione Andreolli, e poi tutti i membri della Commissione, dando atto dello spirito con il quale essi hanno operato e con i quali si è potuto lavorare per portare in porto questo disegno di legge.

Dirò che mi dispiace che l'unica voce un po' discorde in questo coro effettivamente sia stata quella dell'on. Paris, il quale ha parlato, in apertura del suo intervento, delle « solite leggi, dopo le insistenze le proteste e le improvvisazioni » e così via. Dò atto che un Assessore che da tre mesi si occupa del settore può anche non essere preparato. Dico però che pur fra i suoi difetti l'Assessorato ha rafforzato la sua organizzazione e che questo disegno di legge non era allo studio dopo le insistenze, le proteste — qui desidererei rettificare

anche qualche cosa detto dal prof. Corsini, — ma era allo studio ed all'attenzione del collega Berlanda da parecchi mesi. Io che ho ereditato questo settore, non ho avuto che il grato compito di poterlo portare a termine, convinto, come è convinta la Giunta, che un intervento nel settore degli impianti a fune fosse necessario.

Le critiche dell'on. Paris non sono andate al disegno di legge; non potevano andare perchè la relazione a questo disegno di legge contiene dati in forma talmente esauriente, a mio giudizio, da poter costituire un utile elemento di base per la valutazione dei signori Consiglieri, instaurando con ciò una prassi che certamente, almeno per il settore, ha condotto alla possibilità per il Consigliere di avere tutti gli elementi sufficienti. Se lui critica la non esistenza di un piano generale sul turismo, su questo posso anche dargli ragione in un certo senso, però mi permetterei di deviare la freccia in certo senso, perchè non ha riferimento specifico con l'argomento che è in discussione.

PARIS (P.S.I.): Non ho inteso parlare di questo.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione, trasporti - D.C.): Io penso che in questo settore ci sia largo campo per l'iniziativa privata, come c'è largo campo per l'iniziativa pubblica. È vero che le osservazioni fatte dalla commissione, cioè il criterio fondamentale che ispira questa legge sia un criterio di natura economica, è un criterio che non ci permette eccezioni. Ad un certo momento è bene che, come è posto alla base dei criteri di questa legge la valutazione che si fa, nascano impianti economicamente produttivi ed attivi, comunque per lo meno in pareggio, è necessario che conseguentemente la legge si strutturi tutta in questo modo.

Per quanto riguarda gli enti pubblici direi che la proposta del cons. Paris è accoglibile in parte in quanto la Giunta non si limita a dare il 5%, può dare fino al 5%. Quindi ci sarà già nella valutazione intrinseca e dell'iniziativa e del proponente e del richiedente, in questa valutazione la possibilità di fare delle discriminazioni. E perciò, dividendo in parte queste opinioni, la sua idea di ar-

rivare al 7% subito non mi trova consenziente nè trova consenziente la Giunta, affermando questo: variamo il provvedimento di legge così come è; il 5% scalare in concorso di interessi è un intervento notevole da parte della Regione verso gli interessati! Se nel giro di un paio di anni l'esperienza ci dimostrasse che iniziative singole restano da realizzare per la mancanza di questo 1,5-2% che è a carico dell'ente e dell'interessato, non sarà difficile per il Consiglio rivedere questi criteri. Per ora direi che buona norma, scelta questa strada, sia di andare in fondo e dire che l'esperienza si faccia.

L'ordine del giorno del cons. Corsini che non ho avuto la possibilità di leggere adesso, ma sentendo così come lo ha letto, per me è accettabile come raccomandazione. Effettivamente è già contenuto, quello che lui dice, nella relazione della commissione. L'atto diventerebbe un po' impegnativo in quanto si traduca in un ordine del giorno fatto dal Consiglio. Il convegno di Trento fu un convegno che parlò esclusivamente del disagio ecc. e forse ebbe, almeno dal punto di vista esterno, la funzione di accelerare l'iter di questo disegno di legge. Tengo a dichiarare e a ripetere che il disegno di legge era già in preparazione prima e che non fu solo il disagio dei proprietari delle funivie e seggiovie chiuse a determinare la accelerazione e la presentazione di questo disegno di legge. È però questo disegno di legge una manifestazione del criterio con il quale la Regione deve operare nel delicato settore dei trasporti.

È autentico che la Valle d'Aosta non si è addossata certe parti di competenza nel settore trasporti che sono le più pesanti e che sono quelle che per certi aspetti danno maggiormente pensiero. È giusto che l'Amministrazione tuttavia, in quanto ha le competenze riconosciute dallo Statuto, eserciti questi poteri, eserciti queste facoltà amministrative. Si dava però il fatto che la Regione nei suoi primi interventi fu conosciuta più come il controllore che reprimeva, che non come l'ente o l'organo che suggeriva e aiutava. Ecco, credo che questo disegno di legge fundamentalmente abbia, e sul piano economico e sul piano psicologico, questo valore: la Regione intende andare fino in fondo nell'esercizio delle sue funzioni amministrative

per quanto riguarda tutto il settore che lo Statuto le ha affidato, intende tuttavia non limitarsi alla parte di controllore delle prime, ma essere e costituire un organo che controlla e suggerisca ed aiuta, in ciò contando sulla collaborazione e degli enti pubblici e degli interessati al settore. E io mi auguro che noi faremo un buon servizio sia al turismo che alla economia della Regione insieme.

Concludendo questa discussione generale, esprimo l'augurio che gli operatori di questo settore approfittino di questo disegno di legge, che, se dovesse presentare mende o difetti, che oggi non riusciamo ad intravedere, fra qualche anno potrà essere ritoccato nello spirito che interventi di questo genere abbiano ad essere realmente utili ed economicamente produttivi, come è, penso, nel desiderio di tutti.

PRESIDENTE: È stato presentato un ordine del giorno.

Ci sono altri che chiedono la parola nella discussione generale?

Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Allora leggo l'ordine del giorno che è stato presentato dal cons. Corsini, Molignoni, Andreoli: « Il Consiglio Regionale nell'approvare il disegno di legge concernente provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari, raccomanda alla onorevole Giunta di dare la precedenza, nella concessione dei contributi in conto interessi, agli impianti già esistenti per il loro rammodernamento e miglioramento, pur tenendo conto delle necessità delle nuove iniziative ».

Metto in votazione l'ordine del giorno preletto: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Adesso dò lettura degli articoli nel testo presentato dalla commissione.

Art. 1

Al fine di agevolare nel territorio della regione la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei in servizio pubblico, nonchè di consentire

l'ammodernamento e la trasformazione di quelli già esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi finanziari:

- a) concessione di contributi in conto capitale;*
- b) concessione di contributi in conto interessi su mutui contratti con l'Istituto di Mediocredito per il Trentino - Alto Adige.*

È posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Possono beneficiare dei contributi in conto capitale i Comuni e i consorzi fra i Comuni nonchè le società che intendano costruire, ammodernare o trasformare funicolari aeree in servizio pubblico colleganti centri abitati in sostituzione di strade.

Dei contributi in conto interesse possono beneficiare i Comuni, i consorzi fra Comuni e fra questi e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le società e i privati che intendano costruire, ammodernare o trasformare funicolari aeree in servizio pubblico, per il potenziamento delle attrezzature turistiche locali.

È posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

I contributi in conto capitale per gli impianti di cui al primo comma dell'art. 2 non possono superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso, nei limiti del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un periodo non superiore a 12 anni e nella misura massima del 5%, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati dall'Istituto di Mediocredito per il Trentino - Alto Adige.

Il contributo stesso è corrisposto alla scadenza delle annualità o semestralità in via posticipata sulla base dell'ammortamento previsto nel contratto di mutuo ed è commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso totale praticato dall'istituto mutuante nei confronti del mutuatario e la rata

di ammortamento calcolata al tasso di favore ottenuto deducendo dal detto tasso totale il contributo percentuale a carico della Regione.

Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo, la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo.

È stato presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'art. 4 a firma Paris, Raffaelli, Vinante, Bondi, del seguente tenore:

« Il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso, nei limiti del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per un periodo non superiore a 12 anni col pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati dall'Istituto di Mediocredito per il Trentino - Alto Adige:

a) fino al 7% a comuni, consorzi fra comuni e fra questi e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

b) fino al 5% a privati o società di privati ».

È aperta la discussione sull'emendamento.

PARIS (P.S.I.): L'ho già illustrato prima.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento preletto relativo al primo comma: 5 favorevoli, 10 contrari, gli altri astenuti. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 4 come presentato dalla commissione: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Art. 5

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge devono essere indirizzate alla Giunta Regionale e presentate, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Direzione regionale dei trasporti, corredate del progetto tecnico che può essere redatto nella forma di progetto di massima, e dalle relazioni tecnica e finanziaria di cui alla legge regionale 20 aprile 1959, n. 5 ed ai relativi regolamenti di attuazione.

Deve essere inoltre presentato:

a) il preventivo di spesa per la costruzione

dell'impianto, o per il suo rammodernamento, ripartito nei seguenti capitoli:

- spese per eventuali acquisti di terreni o indennizzi per servitù, sistemazioni, scavi ed altri lavori preparatori;
- fabbricati (parte muraria);
- sostegni di linea (parte muraria);
- macchinario, meccanismi, carpenteria metallica (stazione e sostegni di linea);
- materiale mobile e dispositivi di attacco;
- attrezzature di soccorso;
- funi;
- apparecchiature elettriche;
- linea elettrica di alimentazione;
- montaggio delle funi, dei meccanismi e della carpenteria metallica;
- spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- spese generali e varie.

b) Il bilancio preventivo di esercizio con l'indicazione particolareggiata dei presunti proventi e delle spese, queste ultime così ripartite:

- quote annue di interesse;
- quote annue di ammortamento;
- quota annua per il rinnovo del macchinario, meccanismi, materiale mobile ed apparecchiature;
- quota annua per il rinnovo delle funi;
- spesa annua di esercizio, comprendente: energia, manutenzione, materie di consumo, personale, tasse, contributi di sorveglianza, tasse erariali, assicurazioni, varie.

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

La Direzione regionale dei trasporti trasmette al Comitato regionale impianti a fune i progetti corredati da una propria relazione nella quale è indicato se i progetti sono tecnicamente ammissibili, se i preventivi di spesa corrispondono ai costi effettivi ed alle caratteristiche dell'impianto, nonché la spesa ritenuta ammissibile per ogni singolo impianto.

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Il Comitato regionale impianti a fune, tenuto

conto del numero delle domande ammissibili e della relativa spesa complessiva, propone per ciascuna Provincia due distinte graduatorie di massima delle opere da finanziarsi a sensi dell'art. 1 e la percentuale del contributo da concedersi.

È posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato regionale impianti a fune, ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la Giunta Regionale si discosti dal parere del Comitato regionale impianti a fune, la deliberazione deve essere motivata.

È posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

La liquidazione del contributo in conto capitale è subordinata alla emissione del decreto di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e all'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, a norma della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5. Nella visita di ricognizione sarà accertata la effettiva spesa sostenuta per le singole parti delle opere, ritenute ammissibili a contributo a termini dell'art. 7.

È posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Il pagamento del concorso interessi a carico della Regione è effettuato direttamente all'Istituto di credito mutuante.

I contratti di mutuo o il prestito debbono contenere una clausola in cui si conviene che l'impresa mutuataria corrisponde all'Istituto di credito la rata di ammortamento calcolata al netto del contributo a carico della Regione.

La concessione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi decorre dalla data della prima somministrazione del mutuo e cessa con l'ultima rata d'ammortamento del mutuo stesso entro il limite di durata non superiore a dodici anni, compreso il periodo di pre-ammortamento. Il periodo

di pre-ammortamento non può essere superiore ad anni due.

Il contributo della Regione nel pagamento degli interessi sulle somme erogate in tale periodo è corrisposto all'Istituto di credito, in via posticipata, a lavori ultimati su presentazione alla Giunta Regionale dell'estratto conto vistato dal mutuatario, degli stati di avanzamento o delle fatture riguardanti l'opera finanziata e dei certificati di collaudo finale.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta medesima, apposita convenzione con l'Istituto di Mediocredito per il Trentino - Alto Adige, per la concessione dei mutui, di cui alla lettera b) dell'art. 1 ad un tasso non superiore al 7% annuo.

È posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può essere disposta la revoca dei contributi qualora, entro due anni dal decreto di concessione del contributo, gli interessati non abbiano ottenuto la concessione per la costruzione dell'impianto, o, per i casi di ammodernamento e trasformazione degli impianti, l'autorizzazione alla riapertura dell'esercizio a norma della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, e qualora l'opera non sia stata ultimata entro il termine previsto dall'atto capitolato di concessione, e, per le opere di ammodernamento e trasformazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione del contributo.

È posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a), è autorizzata fino a tutto il 31 dicembre 1965 la riassegnazione delle somme recuperate e versate nella Tesoreria regionale a sensi dell'art. 11 della presente legge.

È posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 11 della presente legge è

delegato alle Province di Trento e di Bolzano, secondo le modalità degli articoli seguenti.

È posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14

Il Comitato regionale impianti a fune trasmette le graduatorie di cui all'art. 7 alla Giunta provinciale competente, la quale, con sua deliberazione, approva la graduatoria definitiva e stabilisce per ogni singolo impianto la percentuale di contributo.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma precedente e nei limiti che all'inizio di ciascun anno finanziario sono fissati per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

I decreti relativi alle domande presentate entro il 15 gennaio di ogni anno, devono essere emessi e notificati contemporaneamente; nello stesso termine deve essere notificato l'atto di reiezione della domanda, ai richiedenti esclusi dalla graduatoria.

È posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15

La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, al quale compete anche la firma dei relativi mandati di pagamento.

È posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle disposizioni della presente legge o alle direttive di cui al successivo articolo, trasmette entro 5 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità e alla Giunta provinciale competente.

È posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17

La Giunta Regionale può impartire direttive generali e particolari alle quali le Giunte provinciali devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate e può sostituirsi alle stesse in caso di violazione delle norme concernenti la delega, di violazione delle direttive regionali o di persistente inerzia.

La Regione può revocare la delega conferita in caso di gravi violazioni di legge.

È posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti delle Giunte provinciali, è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide in via definitiva.

Il termine per ricorrere è di giorni 30 dalle notificazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

È posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 900 milioni così suddivisa:

- 1) L. 300 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1;
- 2) L. 600 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 1.

La spesa di Lire 300 milioni di cui al punto 1) sarà ripartita in ragione di Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1961-1962 e 1963.

La spesa di cui al punto 2) sarà ripartita in ragione di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962, e di Lire 50 milioni a carico degli esercizi finanziari dal 1963 al 1972.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta Regionale permanga la necessità della spesa.

È posto ai voti l'art. 19: unanimità.

L'art. 20 proposto dalla Giunta, viene soppresso da parte della commissione, quindi l'ex art. 21 diventa art. 20.

Art. 20

Le disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, a favore degli impianti a fune, sono revocate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Voto a favore di questa legge per i motivi che sono già stati espressi nella relazione della commissione, alla quale ho appartenuto. Tuttavia non posso non notare la singolarità dell'art. 18 che, proprio in questo momento, mi consente, sia pure dichiarando di votare a favore della legge, di rilevare che da molti anni continuiamo ad inserire in ogni legge un articolo in cui si dice « fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa ecc. ». Mi rivolgo all'on. Presidente del Consiglio e alla Giunta: esiste un disegno di legge — voto per l'istituzione degli organi di giustizia amministrativa, presentato quattro anni fa; ne è stato poi presentato uno da parte della Giunta; è stato ritirato, se ne è fatto uno in elaborazione comune. Questo disegno di legge in elaborazione comune, sul quale debbo ritenere che converga il parere della maggioranza ed anche in parte siano rappresentate le tesi del gruppo della S.V.P., assente, perchè in gran parte sono state accolte anche le tesi del primo progetto presentato dalla Giunta; questo disegno di legge credo che giaccia ormai da 7 o 8 mesi senza che abbia fatto il suo iter nel corso della commissione. Ho chiesto anche all'on. Pre-

sidente della Giunta di voler esaminare la possibilità perchè non si chiuda una terza legislatura regionale senza che abbiamo fatto un atto che è veramente importante.

Trattasi, del resto, di un disegno di legge-voto che può essere, se c'è la buona volontà, discusso ancora nel corso di questa ultima tornata di lavori del Consiglio Regionale. Veramente devo in questa occasione rinnovare un appello perchè non si chiuda la terza legislatura senza averlo discusso e approvato.

SEGNANA (D.C.): Nel prender la parola per dichiarazione di voto, a nome del gruppo della D.C. voglio esprimere il vivo compiacimento del gruppo consiliare alla Giunta Regionale per aver presentato questo importantissimo disegno di legge; questo disegno di legge che, come ha scritto il Presidente della commissione legislativa, costituisce veramente un provvedimento, un atto fondamentale e decisivo per il miglioramento del settore funiviario della Regione. Oltre a questo compiacimento, a nome anche del Presidente della commissione consiliare rag. Andreolli, voglio esprimere un vivo ringraziamento alla Giunta e all'Assessore dottor Dalvit specialmente, per avere veramente fatto un atto di fattiva collaborazione con quello che è stato il lavoro serio della commissione e di aver preso atto delle nostre proposte e di averle fatte proprie. Penso non che ci sia bisogno di sottolineare l'importanza di questo disegno di legge; mi sia permesso tuttavia di svolgere ancora una considerazione che mi sembra oggi non sia stata fatta dagli oratori che mi hanno preceduto, e cioè sottolineare l'importanza dello stesso ai fini dello sviluppo turistico. Noi andiamo ripetendo da tanto tempo che i capitali che impieghiamo nel settore turistico non hanno una resa veramente economica se non nelle località nelle quali sia possibile lo svolgimento della doppia stagione: la stagione estiva e invernale. La stagione invernale può essere sviluppata solo in quelle località che sono dotate di moderni impianti di risalita, impianti funiviari e seggioviari. Ora, approvando questo disegno di legge, incentivando ancora di più la costruzione di impianti funiviari e seggioviari, noi poniamo veramente una pietra fondamentale nella

costruzione di questo edificio dell'economia turistica e consentiamo che vi siano delle fondate speranze perchè la doppia stagione, e soprattutto la stagione invernale, possa essere attuata in moltissime località delle province di Trento e di Bolzano.

Il Consiglio ha inteso sopprimere l'art. 20, il quale prevedeva la possibilità di intervenire in iniziative che già erano in corso di attuazione. Anche questo riteniamo sia un provvedimento positivo, cioè quello di incentivare soprattutto quelli che non sono ancora partiti; e poi va rilevata la formulazione nuova dell'art. 21, il quale dispone che le norme contenute nella legge n. 3 dei lavori pubblici riguardanti gli impianti a fune, siano soppresse. Abbiamo così finalmente tutto un settore che gravita su di un unico Assessorato ed anche questo contribuisce certamente a dare ordine alla materia ed a dare ancora maggiore sicurezza circa l'economicità degli impianti che vengono costruiti e circa il controllo che deve essere fatto sugli stessi.

Esprimo quindi il compiacimento e il ringraziamento del gruppo della D.C. e, a nome del gruppo, dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento di legge.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, dopo tanti « compiacimenti e ringraziamenti » penso sia mio dovere anche esprimere un compiacimento che però esula da quello mediato dell'economia per entrare in un aspetto profondamente . . . umano e che ci ha commosso e interessato durante l'anno . . . Con questo provvedimento di legge penso che effettivamente i sonni dell'Assessore Berlanda ritorneranno tranquilli e pacifici, egli che era preoccupato dell'incolumità dei turisti che dovevano servirsi degli impianti a fune. Io però vorrei sottolineare il particolare aspetto che proprio l'attuazione di questo disegno di legge ci suggerisce.

Abbiamo creato uno strumento legislativo che permette interventi in questo particolare settore con determinati concetti. Vorrei raccomandare alla Giunta di considerare — lei fa molto affidamento sul caso, on. Assessore, io no! — io posso tranquillamente raccomandare alla Giunta anche per l'avvenire un programma, che penso vada impostato

e completato. Purtroppo i nostri interventi hanno avuto un difetto: non hanno mai considerato l'idea generale. Ora è indubbio che in questo particolare campo del turismo non possiamo intervenire così, limitatamente, come si è intervenuti. Penso che tutta la nostra Regione vada analizzata attentamente in quelle che sono le sue possibilità di sviluppo turistico; penso sia compito della Giunta impostare un programma che analizzi le possibilità, vallata per vallata, di un avvenire in questo settore economico, per evitare gli interventi *poetici*, come li ho sentiti prima definire. E indubbiamente il concetto dell'impianto a fune non può essere aspetto a sé stante e separato da tutti gli altri mezzi di comunicazione della zona dove esso deve operare. Noi dobbiamo vedere l'impianto a fune come partecipe di un ampio programma di sviluppo turistico da attuarsi in zone e in settori ben determinati. Quando abbiamo letto, tempo addietro, quella che è stata definita la « quintessenza della poesia in campo degli impianti a fune », cioè gli articoli di un Consigliere regionale che mi ha preceduto su questi banchi, io ho pensato una cosa subito, fondamentale. Ho detto: io non sto qui a valutare se questo sia fattibile o non fattibile, voglio cogliere il germe valido che in questo studio può esistere ed è quello di avere impostato finalmente, per un'ampia zona, quella che può essere definita una politica autentica di sviluppo turistico. Quindi: strade, impianti a fune, industria alberghiera, tutto deve essere analizzato e studiato in un unico programma. E l'onorevole Giunta potrà senz'altro in questo modo predisporre allora i provvedimenti legislativi che saranno necessari a completare questo che abbiamo oggi il piacere di votare con il nostro voto favorevole.

PARIS (P.S.I.): Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore della legge anche se ha visto respinto un emendamento che, oltre ad essere, e appunto perchè lo è, conseguente alle sue impostazioni economiche, è e rimane fondatamente giusto. Tuttavia riconosciamo che è un settore dove è doveroso intervenire, dove lauti guadagni non ce ne sono, molte volte coloro che costruiscono e gestiscono questi impianti promuovono un guadagno ad altri e, bisogna riconoscerlo, riservando qualche volta le perdite a se stessi, perchè qui più che

gli utili diretti delle aziende bisogna vedere gli utili indiretti che si riversano su tutta la collettività delle zone interessate a questi impianti. Per queste considerazioni votiamo a favore della legge.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Si può dichiarare che voto a favore senza nessun commento? . . .

PRESIDENTE: Si può sempre fare. Si fa riunione della commissione delle finanze integrata in questo intervallo. Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 31 votanti - 28 favorevoli, 3 contrari.

Un momento di sospensione, intanto la Commissione legislativa delle finanze si riunisce.

(ore 12.35).

Ore 12.54.

PRESIDENTE: La seduta è tolta, perchè la Commissione delle finanze deve ancora ultimare il proprio lavoro. Comunico che il Consiglio è convocato per venerdì ad ore 10.15, ponendo all'ordine del giorno i disegni di legge che ora sono all'esame delle commissioni legislative.

(Ore 12.55).